

# Pensioni di anzianità e di vecchiaia: la finestra di gennaio 2010

Giuseppe Rodà *Esperto in materia previdenziale*



*I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia per la finestra gennaio 2010 dei lavoratori subordinati e autonomi*

Analizziamo tutti i requisiti e i soggetti interessati alla apertura della finestra del 1° gennaio 2010 per i trattamenti pensionistici di anzianità e vecchiaia.

## Soggetti interessati

I soggetti interessati alla finestra gennaio 2010 distintamente per la pensione di anzianità e per quella di vecchiaia sono quelli di seguito elencati.

### **Per la pensione di anzianità:**

- lavoratori dipendenti con il minimo di 35 anni di contribuzione e l'età di 58 anni entro il 30 giugno 2009;
- lavoratori dipendenti in possesso di almeno 40 anni di contributi entro il 30 settembre 2009 indipendentemente dall'età anagrafica;
- lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) con il minimo contributivo di 35 anni e l'età di 59 anni entro il 31 dicembre 2008;
- lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) in possesso di almeno 40 anni di contributi prescindendo dall'età anagrafica entro il 30 giugno 2009.

### **Per la pensione di vecchiaia:**

- lavoratori dipendenti con compimento dell'età di 65 anni se uomini e 60 anni se donne entro il 30 settembre 2009 in possesso degli altri requisiti per la pensione di vecchiaia (minimo contributivo dei 20 anni e cessazione dell'attività lavorativa dipendente, anche all'estero);
- lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti) con compimento dell'età di 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne entro il 30 giugno 2009 in possesso degli altri requisiti per la pensione di vecchiaia.

### **I requisiti per la pensione di anzianità**

I requisiti per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità per la decorrenza (cioè finestra) del 1° gennaio 2010 sono i seguenti:

- minimo di 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 58 anni di età, oppure il solo requisito contributivo di 40 anni per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive di tale assicurazione generale obbligatoria;
- almeno 35 anni di contributi (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione indennizzata) e 59 anni di età, oppure 40 anni di contributi, indipendentemente dal requisito anagrafico dell'età, per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e commercianti.

## Pensione di anzianità: le finestre

### Lavoratori dipendenti per la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione

Se i lavoratori dipendenti raggiungono i 40 anni di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità	Entro il I trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno con l'età pari a 57 anni o superiore al 30 giugno
	Entro il II trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° ottobre dello stesso anno con età pari a 57 anni o superiore al 30 settembre
	Entro il III trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il IV trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo

### Lavoratori autonomi per la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione

Se i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lap, artigiani e commercianti) raggiungono i 40 anni di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità	Entro il I trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il II trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il III trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo
	Entro il IV trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° luglio dell'anno successivo

## Le finestre per i lavoratori dipendenti e autonomi per la pensione di anzianità negli altri casi di raggiungimento dei requisiti con esclusione dei 40 anni di contribuzione

Data nella quale si verifica il raggiungimento dei requisiti contributivi e di età di cui all'Allegato 1 alla nuova legge - Tabelle A e B -	Lavoratori dipendenti (finestre)	Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lap, artigiani e commercianti) (finestre)	Note
Entro il I trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo	Si tratta della cadenza delle finestre stabilite dalla legge n. 243/2004 non modificate dalla nuova legge
Entro il II trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo	Come sopra
Entro il III trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di raggiungimento dei requisiti di legge	Come sopra
Entro il IV trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo alla data di raggiungimento dei requisiti di legge	Come sopra

### I requisiti per la pensione di vecchiaia

Va subito precisato che la legge 23 agosto 2004, n. 243 (legge delega previdenziale) non ha arrecato alcuna modifica per la pensione di vecchiaia retributiva ma ha radicalmente cambiato i requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva.

Si può ottenere la pensione di vecchiaia retributiva su domanda, da presentare preferibilmente alla sede Inps nell'ambito territoriale della quale il richiedente risiede, in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) età pensionabile di 65 anni (uomini) e 60 anni (donne) dal 1° gennaio 2000 in poi sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani e commercianti);
- 2) risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, anche all'estero;
- 3) possesso di almeno 20 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2001 (Dlgs n. 503/1992).

### Elevazione dell'età pensionabile per le dipendenti pubbliche

L'articolo 22-ter della legge n. 102 del 3 agosto 2009 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 78 del 1° agosto 2009 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per le lavoratrici del

settore pubblico nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni (requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo).

In particolare le disposizioni su indicate individuano, per l'anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. In tabella viene indicato l'innalzamento graduale dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia.

Vale la pena di notare che l'innalzamento graduale di tale limite di età scatta anche nei confronti delle lavoratrici del comparto sanità e in particolare per il personale infermieristico il cui regolamento organico stabilisce il limite di età di 60 anni per la pensione di vecchiaia.

Occorre, inoltre, sottolineare che continuano a trovare applicazione sia le norme vigenti di specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (donne magistrato, ambasciatrici, professorse universitarie, ecc.) che quelle concernenti il

### Le finestre per i lavoratori dipendenti per la pensione di vecchiaia

Se i lavoratori dipendenti raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia	Entro il I trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno
	Entro il II trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il III trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il IV trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo

## Le finestre per i lavoratori autonomi per la pensione di vecchiaia

Se i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, lap, artigiani e commercianti) raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia	Entro il I trimestre dell'anno	Decorrenza dal 1° ottobre dello stesso anno
	Entro il II trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° gennaio dell'anno successivo
	Entro il III trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° aprile dell'anno successivo
	Entro il IV trimestre	La decorrenza ha inizio dal 1° luglio dell'anno successivo

personale femminile delle Forze armate (comprese Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con conferma a 60 anni dell'età per la pensione di vecchiaia (art. 2, Dlgs n. 165 del 30 aprile 1997).

Va evidenziato pure che le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa attuale conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la previgente normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di questo diritto.

### Innalzamento graduale dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia

Anni	Età anagrafica
2010 e 2011	61
2012 e 2013	62
2014 e 2015	63
2016 e 2017	64
2018 e oltre	65

### I requisiti per gli iscritti con contribuzione in più gestioni

Il requisito di assicurazione e di contribuzione può essere raggiunto con il cumulo della contribuzione accreditata nell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) e/o in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti) solo per la concessione della pensione in una di queste gestioni speciali (circolare Inps n. 790 del 31 ottobre 1966). In caso di contribuzione mista (da lavoro dipendente e da gestioni speciali dei lavoratori autonomi) la pensione viene liquidata nella gestione speciale nella quale l'assicurato ha contribuito per ultimo e l'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione va effettuato secondo le disposizioni che regolano la gestione nella quale si liquida la pensione (articolo 21 della legge n. 613/1966). Nel caso di cumulo di contribuzione derivante da gestione da lavoro autonomo (determinante per il diritto) i requisiti per la pensione di anzianità sono, quindi, quelli della gestione speciale dei lavoratori autonomi.

### Le finestre per la pensione di anzianità

Anzitutto va sottolineato che il termine «finestra» entrato nel linguaggio comune corrisponde al termine giuridico-previdenziale di decorrenza della pensione. Trascorre, quindi, un determinato periodo di tempo tra la maturazione dei requisiti per il trattamento pensionistico e la decorrenza della pensione. Per non perdere pensione e retribuzione, perciò, è consigliabile che il lavoratore cessi l'attività lavorativa dipendente entro il mese precedente quello dell'apertura della finestra.

### Le finestre per la pensione di vecchiaia

Le finestre per i lavoratori dipendenti che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2011 si articoleranno così:

- finestra dal 1° luglio dello stesso anno nel primo trimestre del quale risultano maturati i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia;
- dal 1° ottobre dello stesso anno entro il secondo trimestre del quale risultano raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i requisiti per la pensione di vecchiaia siano maturati entro il terzo trimestre dell'anno considerato;
- dal 1° aprile dell'anno successivo a quello in cui i requisiti per la pensione di vecchiaia risultino raggiunti entro il quarto trimestre dell'anno considerato.

### Le finestre dei lavoratori autonomi per la pensione di vecchiaia

Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, artigiani e commercianti, le finestre per la pensione di vecchiaia sono le seguenti:

- dal 1° ottobre dello stesso anno nel primo trimestre del quale risultano raggiunti i previsti requisiti per la pensione di vecchiaia;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel secondo trimestre del quale sono maturati i previsti requisiti per il pensionamento di vecchiaia;
- dal 1° aprile dell'anno successivo a quello nel terzo trimestre del quale risultano raggiunti i previsti requisiti per la pensione di vecchiaia;
- dal 1° luglio dell'anno successivo a quello nel quarto trimestre del quale risultano maturati i previsti requisiti per la pensione di vecchiaia.